



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.9958/2016 del 07/11/2016

Prot. n.257489/2016 del 07/11/2016
Fasc.18.11 / 2003 / 10078

Oggetto: Gorla Metalli S.r.l. con sede legale in Milano, Via Val Camonica n. 13 ed insediamento in Cologno Monzese (MI), Via Brunelleschi n. 17. Variante all'impianto autorizzato dalla Provincia di Milano con provvedimento R.G. n. 1755 del 1/03/2012. Art. 208 del d.lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in particolare gli artt. 19, 48 e 107, lett. f);
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", in particolare l'art. 1 c. 16;

Richiamati

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", ed in particolare l'articolo 23;
- il D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159: "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*", a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Si attesta che il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano

e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano stessa (ora Città metropolitana di Milano);

- il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 13/2015 del 26/01/2015 *"Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato programma triennale per la trasparenza (PTTI) della Città Metropolitana di Milano. Triennio 2015-2017"*;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale della Provincia di Milano;
- il comma 5 dell'art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 172/2013;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti approvato dalla Provincia di Milano con Delibera di Giunta del 13/11/2014, n. Rep. 22/2014, atti n. 221130\1.10\2014\16;
- gli articoli 43 e 44 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 23855/2685/97 del 13/02/2002, e ss. mm. e ii.);
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;

Visti altresì

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale e ss. mm. e ii."*;
- la Legge Regionale 26/03 e s.m.i;
- la Legge Regionale del 2 febbraio 2010 n. 5: *"Norme in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 *"Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- il decreto regionale del 7 gennaio 1998 n. 36 *"Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi"*;
- il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 3 *"Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"*;
- il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 4 *"Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26"*;
- la d.g.r. del 21 giugno 2006 n. 2772, *"Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2, del r.r. n. 4/2006"*;
- il regolamento regionale del 21 novembre 2011 n. 5: *"Attuazione della legge regionale 2.02.10, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)"*;
- la d.g.r. del 21 ottobre 2009 n. 10360: *"Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, della l.r. 26/2003)"*;

Richiamati

- la d.g.r. del 6 agosto 2002 n. 10161, avente per oggetto: *"Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione"*;
- la d.g.r. del 24 aprile 2002 n. 8882 avente per oggetto *"Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali"*, così come recepita dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 aggiornata da ultimo con Disposizione Dirigenziale n. R.G. 6535/2012 dell'1/08/2012;
- la d.g.r. del 19 novembre 2004 n. 19461, avente per oggetto: *"Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997,*

n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;

Dato atto:

- che il presente provvedimento non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale della Provincia di Milano;
- che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 così come recepiti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Provincia di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano;
- che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne;

Ricordato che l'impresa Gorla Metalli S.r.l. con sede legale in Milano, Via Val Camonica n. 13 ed insediamento in Cologno Monzese (MI), Via Brunelleschi n. 17 - è destinataria dei provvedimenti dirigenziali di seguito riportati:

- Disposizione Dirigenziale Racc. Gen. n. 1755 del 1/03/2012: “*Cernita Rottami S.r.l., con sede legale in Milano - Via del Ricordo n. 18. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), cernita e recupero (R3, R4, R5) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto in Cologno Monzese - Via Brunelleschi n. 17 - di cui alla D.D. n. 157/2004 del 16.06.2004*”;
- Autorizzazione Dirigenziale R. G. n. 2792 del 22/03/2016: “*Autorizzazione di variante non sostanziale e contestuale volturazione dell'autorizzazione n. 1755 del 1/03/2012 da Cernita Rottami S.r.l. a Gorla Metalli S.r.l. relativamente all'impianto di gestione rifiuti ubicato in Cologno Monzese (MI) - Via Brunelleschi n. 17. Art. 208 del D.Lgs. 152/06*”;

Premesso che l'impresa Gorla Metalli S.r.l. con sede legale in Milano, Via Val Camonica n. 13, ha presentato istanza corredata di documentazione a firma del legale rapp.te pro-tempore, in data 3/08/2016, prot. 176412, volta ad ottenere l'autorizzazione della variante all'impianto di gestione rifiuti;

Preso atto delle dichiarazioni rese dalla parte ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Richiamata la comunicazioni della Città metropolitana di Milano del 29/08/2016, prot. n. 192117, di avvio del procedimento con richiesta di documentazione integrativa, prot. n. 192127, di richiesta di parere tecnico all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e prot. 192133 di richiesta parere al Comune di Cologno Monzese;

Vista la nota del 6/09/2016, prot. 200338 con la quale l'impresa Gorla Metalli S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste;

Preso atto che con nota del 28/09/2016, prot. 224063, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ha trasmesso l'Allegato tecnico “*parere di competenza scarichi in pubblica fognatura*” che si unisce al presente provvedimento per farne parte integrante e con nota pervenuta il 22/09/2016, prot. 217545 il Comune di Cologno Monzese “*non ha alcuna osservazione in merito*”;

Evidenziato, infine, che gli Organi Tecnici e gli Enti coinvolti nel procedimento hanno espresso valutazioni favorevoli e non sono emerse nel corso dell'istruttoria ipotesi di eventuali criticità ambientali derivanti dall'attuazione del progetto in approvazione, si ritiene che sussistono i presupposti per una positiva conclusione del procedimento in essere;

Ricordato che il presente provvedimento rilasciato all'impresa Gorla Metalli S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, comma 6, sostituisce pareri, autorizzazioni e concessioni di altri organi e/o Enti come di seguito indicati:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione emissioni scarichi in pubblica fognatura;

Dato atto che l'Impresa Gorla Metalli S.r.l. ha corrisposto l'importo di € 744,00=, dovuto a titolo di oneri istruttori per la variante sostanziale, a mezzo di bonifico bancario eseguito il 3/08/2016, il precitato importo è stato determinato in virtù di quanto previsto dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla Provincia di Milano con d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002 e modificata da ultimo dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 135/14 del 29.04.2014;

Ritenuto in relazione agli esiti sopra specificati, di procedere con l'approvazione del progetto ed il rilascio dell'autorizzazione alla variante all'impianto ubicato in Cologno Monzese (MI), Via Brunelleschi n. 17, come richiesto dall'impresa Gorla Metalli S.r.l. con sede legale in Milano, Via Val Camonica n. 13;

Dato atto che sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate

Tutto ciò premesso

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, le varianti all'impianto ubicato in Cologno Monzese (MI), Via Brunelleschi n. 17, come richiesto dall'impresa Gorla Metalli S.r.l. con sede legale in Milano, Via Val Camonica n. 13, alle condizioni e con le prescrizioni contenute nell'allegato "RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)" del 20/10/2016 prot. 244366, e del "parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" emesso dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ed in conformità alla "Tavola 1 Ago. 2016";

STABILISCE CHE

1. la scadenza del presente provvedimento comprese le autorizzazioni settoriali assorbite, resta fissata al 1/03/2022, come previsto dalla disposizione dirigenziale n. R.G. n. 1755/2012; la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dello stesso;
2. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni settoriali come indicato in premessa;
3. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
4. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
5. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate

dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, A.R.P.A. - Dipartimento di Milano - e A.T.S. territorialmente competenti;

6. il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di recupero e/o smaltimento rifiuti e sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

7. l'importo degli oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla Provincia di Milano con d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002 e modificata da ultimo dalla D.G.P. di **€744,00 =**, dovuto a titolo di oneri istruttori per la variante non sostanziale, è già stato corrisposto dall'impresa Gorla Metalli S.r.l., come in premessa indicato;

8. copia del presente atto e degli elaborati progettuali devono essere tenuti presso l'impianto ed esibiti agli organi di controllo;

9. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città metropolitana di Milano;

10. l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricezione da parte dell'impresa Gorla Metalli S.r.l. del presente atto;

11. il presente atto viene inviato all'impresa Gorla Metalli S.r.l., con sede legale in Milano, Via Val Camonica n. 13, e copia dello stesso viene trasmessa a mezzo pec a: Comune di Cologno Monzese (MI), Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza, A.T.S. territorialmente competenti;

12. il presente provvedimento viene inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* nei termini di legge e viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano; viene, inoltre, pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del portale *web* istituzionale della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013.

INFORMA CHE

- che il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- che il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* nei termini di legge; non verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale *web* istituzionale richiamato il d.lgs. 97/2016;
- i dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003, sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica. Possono altresì chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della stessa Amministrazione;
- che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;

DISPONE

la trasmissione del presente atto all'impresa Gorla Metalli S.r.l. (gorlametalli@pec.it) e, per quanto di competenza, al Comune di Cologno Monzese (protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it), ad A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza-Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it), all'A.T.S. della Città Metropolitana di Milano (dipartimento.prevenzione@pec.aslmi2.it) e ad ATO Città Metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it).

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI**
Dr. Luciano Schiavone

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Raffaella Quitadamo
Pratica trattata da Rocco Caravelli

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 1,00: 01150655027643 - 01150655027632 - 01150655027621 - 01150655027619

€ 16,00: 01150655027654

Data 20/10/2016

Protocollo 244366 fasc. 18.11/2003/10078

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Gorla Metalli S.r.l. con sede legale in Milano, Via Val Camonica n. 13 ed insediamento in Cologno Monzese (MI), Via Brunelleschi n. 17. Istanza di autorizzazione unica per variante non sostanziale all'impianto di recupero (R4, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI01592T
RAGIONE SOCIALE	Gorla Metalli S.r.l.
C.F./P.IVA	05174600964
SEDE LEGALE	Milano - Via Val Camonica n. 13
SEDE OPERATIVA	Cologno Monzese (MI) - Via Brunelleschi n. 17
CODICE ATECO	38.21.09

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	12
Particella catastale	Mappale n. 93
Gauss Boaga x	1521214
Gauss Boaga y	5042580
Via/Piazza/Località	Via Brunelleschi n. 17
Comune	Cologno Monzese
Provincia	MI

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 03/08/2016 prot. 176412;
- 3.2** Avvio del procedimento il 29/08/2016 prot. 192117;
- 3.3** Sospensioni del procedimento dal 29/08/2016 (prot. 192117) al 6/09/2016 (prot. 200338);
- 3.4** Riavvio del procedimento il 6/09/2016 (prot. 200338).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1** FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'Impresa Gorla Metalli S.r.l. ha presentato istanza di variante al progetto approvato con provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 1755 del 1/03/2012 consistente in:

- installazione all'interno del capannone industriale esistente di nuova pesa interrata filo pavimento, realizzata secondo SCIA comunale presentata al comune di Cologno Monzese;
- spostamento delle aree funzionali del centro.

GORLA METALLI S.r.l. svolge l'attività di gestione di rifiuti per le operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R4-R12) di rifiuti non pericolosi. Il trattamento (R4) effettuato su rifiuti metallici mediante selezione e verifica delle caratteristiche chimico-fisiche è finalizzato alla produzione di materiali con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter D.Lgs 152/06 classificabili come materie prime secondarie (MPS) o end of waste (EoW) destinate alla commercializzazione nella filiera deputata all'effettivo ed oggettivo recupero in processi industriali. L'eventuale frazione non recuperabile viene in seguito conferita ad idonei successivi impianti di recupero o smaltimento. Il trattamento (R12) è finalizzato alla selezione e cernita di rifiuti in ingresso al fine di separare in frazioni omogenee i vari materiali che compongono il rifiuto in trattamento. Le frazioni omogenee ottenute vengono inviate a successivi idonei impianti di recupero effettivo. L'eventuale frazione non separabile viene in seguito conferita ad idonei successivi impianti di recupero o smaltimento.

5.1 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

5.1.1 conferiti da terzi:

5.1.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 264 mc – 240 t;

5.1.1.2 deposito preliminare (D15) in ingresso: 24 mc – 24 t;

5.1.2 derivanti dall'attività di trattamento:

5.1.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 35 mc – 40 t;

5.1.2.2 deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi: 24 mc – 24 t;

5.2 I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono pari a:

- R4, R12: 18.750 t/a pari a 75 t/g;

5.3 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi:

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni			
			R13	R12	R4	D15
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	E-P-Q	X	X		
020103	scarti di tessuti vegetali	F-P-Q	X	X		
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D-P-Q	X	X		
020110	rifiuti metallici	I-L-M-P-Q	X	X	X	
030101	scarti di corteccia e sughero	B-P-Q	X	X		
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	B-P-Q	X	X		
030199	rifiuti non specificati altrimenti (pannelli di legno)	B-P-Q	X	X		
030301	scarti di corteccia e legno	B-P-Q	X	X		
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	A-P-Q	X	X		
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	A-P-Q	X	X		
040102	rifiuti di calcinazione	F-P-Q	X	X		
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	I-L-M	X			
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	I-L-M-P-Q	X	X		

Data 20/10/2016

Protocollo 244366 fasc. 18.11/2003/10078

Pagina 3



Città
metropolitana
di Milano

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni			
			R13	R12	R4	D15
100202	scorie non trattate	I-L-M-P-Q	X	X		
100302	frammenti di anodi	I-L-M	X			
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	C-P-Q	X	X		
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	C-P-Q	X	X		
101206	stampi di scarto	I-L-M-P-Q	X	X	X	
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	E-P-Q	X	X		
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	E-P-Q	X	X		
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	E-P-Q	X	X		
110501	zinco solido	I-L-P-Q	X	X	X	
110502	ceneri di zinco	I-L	X			
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	M	X			
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	I-L	X			
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	D-P-Q	X	X		
120113	rifiuti di saldatura	I-L-M-P-Q	X	X	X	
150101	imballaggi in carta e cartone	A-P-Q	X	X		
150102	imballaggi in plastica	D-P-Q	X	X		
150103	imballaggi in legno	B-P-Q	X	X		
150104	imballaggi metallici	I-L-M-P-Q	X	X	X	
150105	imballaggi compositi	A-D-N-P-Q	X	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	A-D-N-P-Q	X	X	X	X
150107	imballaggi in vetro	C-P-Q	X	X		
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	N				X
160103	pneumatici fuori uso	G	X			
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	I-L-M-P-Q	X	X	X	
160117	metalli ferrosi	M-P-Q	X	X	X	
160118	metalli non ferrosi	I-L-P-Q	X	X	X	
160119	plastica	D-P-Q	X	X		
160120	vetro	C-P-Q	X	X		
160122	componenti non specificati altrimenti (limitatamente a parti metalliche)	I-L-M-P-Q	X	X	X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	I-L-M	X			
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	E-P-Q	X	X		
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	E-P-Q	X	X		
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	E-P-Q	X	X		
170101	cemento	E-P-Q	X	X		
170102	mattoni	E-P-Q	X	X		
170103	mattonelle e ceramiche	E-P-Q	X	X		
170107	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	E-P-Q	X	X		
170201	legno	B-P-Q	X	X		
170202	vetro	C-P-Q	X	X		
170203	plastica	D-P-Q	X	X		
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	E-P-Q	X	X		
170401	rame, bronzo, ottone	I-L-P-Q	X	X	X	
170402	alluminio	I-L-P-Q	X	X	X	
170403	piombo	I-L-P-Q	X	X	X	
170404	zinco	I-L-P-Q	X	X	X	
170405	ferro e acciaio	I-L-M-P-Q	X	X	X	
170406	stagno	I-L-P-Q	X	X	X	

Data 20/10/2016

Protocollo 244366 fasc. 18.11/2003/10078

Pagina 4

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni			
			R13	R12	R4	D15
170407	metalli misti	I-L-M-P-Q	X	X	X	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	H	X			
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	E-P-Q	X	X		
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	E-P-Q	X	X		
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D-P-Q	X	X		
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	E-P-Q	X	X		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	E-P-Q	X	X		
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	M-O-P-Q	X	X	X	
191001	rifiuti di ferro e acciaio	M-O-P-Q	X	X	X	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	I-L-O-P-Q	X	X	X	
191201	carta e cartone	A-O	X			
191203	metalli non ferrosi	I-L-O-P-Q	X	X	X	
191204	plastica e gomma	D-O	X			
191205	vetro	C-O	X			
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	B-O	X			
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	O-P-Q	X	X		
200101	carta e cartone	A-P-Q	X	X		
200102	vetro	C-P-Q	X	X		
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	B-P-Q	X	X		
200139	plastica	D-P-Q	X	X		
200140	metallo	I-L-M-P-Q	X	X	X	
200307	rifiuti ingombranti	P-Q	X	X		

5.4 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X	X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X
191201	carta e cartone	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

6. PRESSO L'IMPIANTO NON SI EFFETTUANO MISCELAZIONI.

7. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

7.1 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e di recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "Tavola 1 Ago. 2016", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee.

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 7.2** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'ideale procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 7.3** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norme UNI 10897:2013;
- 7.4** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 7.4.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
 - 7.4.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
 - 7.4.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:
 - 7.4.4** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
 - 7.4.5** dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 7.4.6** dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 7.4.7** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.S.L. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
 - 7.4.8** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;

- 7.4.9** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.
- Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 7.5** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 7.6** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo, la procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposto secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, il quale dovrà essere mantenuto aggiornato;
- 7.7** la Società potrà produrre materie prime seconde (m.p.s.) ovvero End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 7.8** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- 7.9** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;
- 7.10** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 7.11** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- 7.12** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;

- 7.13** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 7.14** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 7.14.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
 - 7.14.2** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
 - 7.14.3** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
 - 7.14.4** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
 - 7.14.5** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

INERTI

7.15 Rifiuti in ingresso

- 7.15.1** per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.S.L. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
- 7.15.2** l'accettazione dei rifiuti provenienti da demolizione e costruzione ivi comprese le terre e rocce da scavo ed il ballast ferroviario (CER 170107, 170802, 170508, 170504 e 170904), potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita di rifiuti conferita;

7.16 Ciclo di lavorazione

- 7.16.1** deve essere previsto l'impiego di un sistema di nebulizzazione da utilizzare durante tutte le fasi di movimentazione e trattamento dei rifiuti e comunque in qualsiasi momento possano generarsi polveri;
- 7.17** al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione,

all'A.S.L. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;

7.18 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

7.18.1 acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

7.18.2 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.

7.19 i rifiuti con CER 170504 "terre e rocce", non potranno essere ritirati qualora posseggano concentrazione di contaminanti superiori ai limiti di colonna B - Tabella 1 - dell'Allegato n. 5 al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;

7.20 non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti aventi diverse caratteristiche di concentrazione di contaminanti, ivi compresi quelli aventi come riferimento i limiti individuati dalla Tabella 1 (colonne A e B) dell'Allegato n. 5, al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;

7.21 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

7.22 lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili al D.Lgs. 95/92 (oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati) non deve superare i 500 l;

8. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO
TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria: Rocco Caravelli

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;

8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste

- operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
 20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
 21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
 22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
 24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
 25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
 26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
 27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;

28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;
31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;

18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

DATA 27/09/2016
PROT. N. 13934
FASC. 6.3\2016\13

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	GORLA METALLI S.R.L.
Indirizzo Sede legale	MILANO – VIA VAL CAMONICA N. 13
Indirizzo Impianto	COLOGNO MONZESE (MI) – VIA BRUNELLESCHI N. 17
Attività	<i>Commercio all'ingrosso di metalli ferrosi, rame, ottone, alluminio, di metalli in genere;</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Andrea Dascanio in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante dell'Impresa

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

1.1. L'Impresa dichiara di svolgere l'attività di gestione rifiuti; i rifiuti ritirati sono stoccati all'interno del capannone in cumuli o in containers ad eccezione delle polveri che vengono stoccate in big bags o in fusti chiusi. La pavimentazione interna al capannone è costituita da una platea in cemento armato. Le operazioni autorizzate all'interno dell'impianto in esame sono le seguenti:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- cernita e recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi.

L'impianto è stato pertanto suddiviso, all'interno del capannone, in aree di stoccaggio (a seconda della tipologia di rifiuto ritirato), area per lo scarico e area per la cernita dei rifiuti. Le fasi del ciclo operativo all'interno dell'impianto sono, in sintesi, le seguenti: pesatura dei rifiuti; registrazione dei rifiuti in ingresso e controfirma del formulario di identificazione; scarico dei rifiuti nelle specifiche aree di stoccaggio o nell'area di scarico; possibile cernita (contemporaneamente allo scarico oppure successiva); stoccaggio dei rifiuti nella apposite aree; carico dei rifiuti differenziati o meno, pesatura e conferimento ai terminali di smaltimento e/o recupero. I macchinari utilizzati all'interno del centro sono un ragno semovente ed un carrello elevatore. Tali macchine vengono utilizzati per la movimentazione e la cernita dei rifiuti nelle diverse aree.

L'insediamento produttivo risulta costituito da una superficie totale coperta pari a 431,65 mq, di cui per alloggi/uffici pari a 16,13 mq e per attività produttive pari a 415,52 mq, nonché da una superficie scoperta totale pari a 150 mq, totalmente impermeabilizzata.

1.2. L'Impresa in data 03.08.2016 (Prot. Uff. Ambito n. 11217) ha presentato all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in riscontro alla prescrizione n. 3.4 del “*Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura*” del 10.03.2016 (prot. Uff. Ambito n. 3405) contenuto nel titolo autorizzatorio ex. art. 208 del

D.Lgs. 152/06 rilasciato dalla Città Metropolitana di Milano in data 22.03.2016 (R.G. n. 2792/2016), una nota nella quale veniva dichiarato che *“a valle di una più accurata analisi, si ritiene che le acque meteoriche da piazzale possano essere potenzialmente contaminate in seguito a microperdite dovute al transito ed alla sosta di automezzi nel piazzale e che pertanto debbano essere opportunamente trattate in un impianto di trattamento e successivamente inviate in pubblica fognatura. Non è pertanto prevista la separazione fra le acque di prima e seconda pioggia dal momento che si ritiene possano essere contaminate anche le acque meteoriche di seconda pioggia. Si ritiene quindi pertinente e necessario che l'intero volume di acque reflue meteoriche venga scaricato in pubblica fognatura, come già previsto dall'autorizzazione vigente. Si chiede quindi l'assoggettabilità al R.R. n. 04/06 di Regione Lombardia, rinunciando all'esenzione di cui all'art. 13 del medesimo. Inoltre si ritiene non possibile procedere alla riduzione dell'estensione delle aree scolanti d'impianto dato che le stesse sono costituite da piazzale dove avviene il transito dei mezzi.”*

1.3. L'Impresa presenta un solo punto di scarico in pubblica fognatura, come si evince dalla planimetria Tavola n. 1 *“Planimetria generale Layout impianto e rete acque reflue”* dell'Agosto 2016, ubicato in Via Brunelleschi e costituito da:

- acque reflue civili derivanti dai servizi igienici;
- acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle superfici scolanti del piazzale, raccolte mediante due caditoia e convogliate in rete fognaria pubblica previo trattamento in un disoleatore;
- acque meteoriche decadenti dalle coperture del capannone.

L'insediamento è dotato di reti di scarico separate, specifiche per ogni tipologia di refluo, ognuna delle quali campionabile.

1.4. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a 40 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.

1.5. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata *“Tavola n. 1 “Planimetria generale Layout impianto e rete acque reflue”* dell'Agosto 2016.”

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

2.1. Richiamato il parere favorevole espresso da AMIACQUE con nota del 29.01.2016 (Prot. n. 3333) trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 01.02.2016 (Prot. Uff. Ambito n. 1203).

2.2. Acquisito il parere favorevole espresso da AMIACQUE con nota del 01.09.2016 (Prot. n. 22819) trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 02.09.2016 (Prot. Uff. Ambito n. 12597), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato, con particolare riferimento allo stralcio di seguito riportato:

- *“qualora sia tecnicamente impossibile provvedere allo smaltimento delle acque meteoriche di seconda pioggia tramite dispersione locale, il Gestore, per evitare un sovraccarico della rete fognaria pubblica, potrà autorizzare la costruzione di una*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

vasca volano, il cui scarico dovrà essere contenuto entro il limite massimo di 20 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, come indicato nel “Regolamento del servizio idrico integrato” art. 57 comma 8.”

- 2.3. Vista la nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741) nella quale ha convenuto di non dover esprimere alcun parere per lo scarico di acque meteoriche provenienti da qualsiasi tipologia di attività.
- 2.4. Lo scarico in fognatura delle acque meteoriche dovrà operare in osservanza a quanto indicato nell'art. 108 del D.Lgs. 152/06, compatibilmente con la succitata nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741).
- 2.5. Le acque meteoriche di prima pioggia relative alle superfici scolanti di pertinenza dell'attività sono soggette, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del R.R. n. 04/2006, alla disciplina dello smaltimento stabilita in materia dal Regolamento citato.
- 2.6. Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A della D.G.R. 8/2772, le acque meteoriche di seconda pioggia relative alle superfici scolanti interessate alla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima disciplina di queste ultime.
- 2.7. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del R.R. n. 4/2006 le acque di lavaggio delle superfici scolanti interessate dalla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima regolamentazione di queste ultime.
- 2.8. Gli scarichi dei servizi igienici sono da considerarsi all'origine acque reflue domestiche, così come definite dall'art. 74, comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dall'art. 5, comma 1 del R.R. 3/06 e sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107, comma 2 e 124, comma 4 del citato D.lgs. 152/06 s.m.i., purché siano esercitati nel rispetto del “Regolamento del servizio idrico integrato”.
- 2.9. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e che quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.10. L'Impresa GORLA METALLI S.R.L. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in via Brunelleschi n. 17 nel comune di Cologno Monzese (MI).
- 2.11. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di AMIACQUE per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente Parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico ubicato in Via Brunelleschi, come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.2. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel *Regolamento del servizio idrico integrato*.**
- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "*Regolamento del servizio idrico integrato*" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. **Entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione il Gestore dell'Impianto dovrà presentare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale e ad AMIACQUE, per la necessaria approvazione, un progetto finalizzato a:**
- **eliminare le portate meteoriche decadenti dalle coperture recapitate nella rete fognaria pubblica individuando per le stesse un recapito alternativo nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi e fatti salvi gli eventuali divieti di cui al D.lgs. 152/06 art. 94 per le zone di rispetto delle acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse,**
 - **realizzare una vasca volano per le acque meteoriche recapitate nella rete fognaria pubblica in grado di contenere la portata di scarico entro il limite massimo di 20 l/s per ettaro di superficie scolante drenata.**
- Qualora non ci fossero le condizioni per realizzare quanto sopra, il progetto de quo dovrà adeguatamente motivare tali impossibilità e comunque individuare le possibili misure atte a ridurre le portate meteoriche recapitate nella rete fognaria pubblica.**
- 3.5. **Il progetto presentato ai sensi del precedente articolo dovrà contenere un cronoprogramma per la realizzazione delle opere previste da valutare secondo la complessità delle opere stesse, fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità Competente di prescrivere altri interventi e/o tempi diversi da quelli proposti dall'Impresa.**
- 3.6. Il Gestore dell'Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica. A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal "Regolamento Locale d'Igiene" e dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 3.7. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.9. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale e ad AMIACQUE ogni interruzione dell'attività dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.10. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.
- 3.11. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.12. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura, in alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata, comunque sia tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.
- 3.13. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale e ad AMIACQUE. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.19. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.20. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – Tavola n. 1 “*Planimetria generale Layout impianto e rete acque reflue*” dell'Agosto 2016 - devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.21. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente Parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di AMIACQUE, alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.lgs. 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di AMIACQUE, si riserva di



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Cologno Monzese (MI) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta
email: g.mazzotta.ato@cittametropolitana.milano.it - tel. 02/710493.58

Responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni allo scarico in Pubblica Fognatura: Ing. Franca Rubini
email: f.rubini.ato@cittametropolitana.milano.it - tel. 02/710493.42



Aree di stoccaggio	Tipologie di rifiuto	Superficie (mq)	Volume (mc)	Peso stimato (t)	Operazioni previste
A	carta, cartone	13	25	15	R13
B	legno	13	25	10	R13
C	vetro	13	25	30	R13
D	plastica	13	25	4,5	R13
E	inerti	13	25	25	R13
F	polveri	4	4	0,5	R13
G	pneumatici	6	15	30	R13
H	cavi	9	20	30	R13
I	metalli non ferrosi	10	30	40	R13
L	metalli non ferrosi	12	40	30	R13
M	metalli ferrosi	10	30	25	R13
N	Codici CER: 150105, 150106, 150203	8	24	24	D15 (IN INGRESSO)
O	famiglia codici CER "19.-.-.-"	8	24	24	D15 (IN USCITA)
P	rifiuti destinati a R4, R12	10	35	40	R13 (SCARICO RIFIUTI)
Q	carta, vetro, legno plastica, metalli, inerti	22	48	52	R4, R12 (RECUPERO CERNITA RIFIUTI)
TOTALE		164	395	380	

LEGENDA AREE FUNZIONALI

-  R13 (MESSA IN RISERVA)
-  R4, R12 (RECUPERO E CERNITA)
-  D15 (DEPOSITO PRELIMINARE)
-  MPS/EOW

LEGENDA RETE FOGNARIA

-  - PLUVIALE
-  - POZZETTO CON CADITOIA PER ACQUE PIOVANE
-  - POZZETTO DI PRELIEVO E CONTROLLO
-  - POZZETTO CON CHIUSINO
-  - SIFONE FIRENZE
- S.O.  - SEPARATORE OLI
-  - RETE ACQUE METEORICHE DA PLUVIALI
-  - RETE ACQUE METEORICHE DA PIAZZALE
-  - RETE ACQUE TRATTATE
-  - RETE ACQUE NERE
-  - RETE ACQUE MISTE
-  - FOGNATURA COMUNALE



Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Verificato	Approvato
tecno habitat società di ingegneria <small>Tecno Habitat s.p.a. sede legale: via Battaglia 22 - 20127 Milano - tel 02.26148322 fax 02.26145697 - thmi@tecnohabitat.com via Macon 30 - 23900 Lecco - tel 0341.282081 fax 0341.287303 - thlc@tecnohabitat.com via Parigi 11 - 00185 Roma - tel 06.48906454 fax 06.48977035 - thrm@tecnohabitat.com P.IVA, C.F. e ISCR, REG. IMP. n. 11718220152 - n. REA MI 1492797 capitale sociale: 540.000,00 € i.v. www.tecnohabitat.com</small>					
Committente		GORLA METALLI SRL VIA BRUNELLESCHI, 17 - COLOGNO MONZESE (MI)			
Progetto		AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ex art. 208 D.Lgs 152/06			
Titolo		PLANIMETRIA GENERALE LAYOUT IMPIANTO E RETE ACQUE REFLUE			
Data	Nome file	Scala stampa	Scala	Tavola n.	
AGO.2016	GORLA METALLI_layout_08_16.dwg	10:1	1:100	1	
<small>Questo documento contiene informazioni di proprietà di Tecno Habitat s.p.a. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione e di divulgazione senza l'esplicito consenso di Tecno Habitat s.p.a. This document contains informations belonging to Tecno Habitat s.p.a. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whatever shape of spreading or reproduction without the written permission of Tecno Habitat s.p.a. is prohibited.</small>					